



**VADEMECUM PER LA VALUTAZIONE
DELL'ASSOGGETTABILITÀ
AI SENSI DELLA DIRETTIVA SEVESO III
D.LGS. 105/15**

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | PREMESSA | 3 |
| 1.1 | L'associazione e le sue finalità..... | 3 |
| 1.2 | Le imprese di trattamento dei veicoli fuoriuso – Principali attività | 3 |
| 1.3 | Le imprese di trattamento dei veicoli fuoriuso e le sostanze pericolose | 5 |
| 1.4 | Applicabilità della direttiva Seveso: evoluzione e principi informatori | 5 |
| 2 | LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | 7 |
| 2.1 | Obiettivo della modifica..... | 7 |
| 2.2 | Campo di applicazione (D.Lgs. 105/2015 Art. 2, 3) | 8 |
| 2.3 | Definizioni (D.Lgs. 105/2015 Art. 3) | 9 |
| 2.4 | Sostanze pericolose | 11 |
| 2.5 | La Direttiva Seveso ed i rifiuti..... | 12 |
| 3 | VALUTAZIONE DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA SEVESO III DI UN CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE | 15 |
| 3.1 | Descrizione del sito produttivo | 15 |
| 3.2 | Attività dello stabilimento | 15 |
| 3.3 | Modalità di effettuazione delle operazioni di recupero effettuate e individuazione della relativa tipologia di rifiuto pericoloso | 16 |
| 3.4 | Sostanze pericolose presenti | 18 |
| 3.4.1 | <i>Sostanze pericolose e materie prime</i> | <i>18</i> |
| 3.4.2 | <i>Rifiuti in ingresso da trattare</i> | <i>18</i> |
| 3.4.3 | <i>Rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento.....</i> | <i>20</i> |
| 3.5 | Verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 105/15 | 22 |
| 4 | CONCLUSIONI..... | 22 |
| | APPENDICE 1 – CORRELAZIONE 1357/14 – 105/15..... | 23 |
| | APPENDICE 2 – SEZIONE B ALLEGATO 5 D.Lgs. 105/15 | 28 |

1 PREMESSA

1.1 L'ASSOCIAZIONE E LE SUE FINALITÀ

A.D.A., Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli, è un'organizzazione costituitasi a Milano nel 1988 ed oggi punto di riferimento per centinaia di imprese del settore operanti su tutto il territorio nazionale. L'Associazione, con sede legale in Roma e operativa in Milano, aderisce ad UNIRE – Unione Nazionale Imprese Recupero – tra le Associazioni della FISE – Federazione Imprese di Servizi.

L'Associazione, a carattere organizzativo-sindacale, si prefigge fra i molteplici obiettivi, la qualificazione e la crescita del coefficiente professionale della categoria, in coerenza con l'evoluzione progressiva del sistema “fine vita dell'auto”. Uno sviluppo condotto nell'assoluto rispetto dell'ambiente e che mira ad una valorizzazione sempre più rilevante dei materiali derivanti dall'attività.

Con la rete operativa dei suoi Associati, A.D.A. è il riferimento per il corretto smaltimento delle auto a fine vita per i privati, per le case costruttrici e per le Istituzioni. A.D.A., nell'ambito della tutela dei propri Associati, si fa portavoce degli interessi delle imprese, attraverso un'attiva partecipazione a commissioni, tavoli e comitati specifici di interesse per la categoria e per l'intera filiera di settore ed attraverso un confronto diretto e sempre aperto con le Istituzioni e gli Enti Locali e Nazionali.

L'obiettivo è quello di promuovere sempre la rilevanza operativa della categoria rappresentata, attraverso la sottoscrizione di accordi e collaborazioni che nella loro espressione attribuiscano ed assicurino il riconoscimento di un ruolo e di un servizio insostituibile e qualificato alle imprese di autodemolizione che operano con correttezza e professionalità.

1.2 LE IMPRESE DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORIUSO – PRINCIPALI ATTIVITÀ

Il D.Lgs. 209 del 24/6/2003 corretto ed integrato dal D.Lgs. 149 del 23/2/2006, Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso fornisce le definizioni delle principali attività di interesse, ovvero:

| Operazioni | Descrizione operazioni | Impianti |
|--------------------|--|---|
| Trattamento | <p>Attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • messa in sicurezza: rimozione delle parti pericolose (accumulatori, serbatoi di gas compressi, airbag, carburante, oli, condensatori contenenti PCB, componenti contenenti mercurio); • demolizione: smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso, rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero); • pressatura: le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione; • tranciatura: le operazioni di cesoiatura; • frantumazione: le operazioni per la riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili, separandoli dalle parti non metalliche destinate al recupero, anche energetico, o allo smaltimento; • recupero o preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati; • nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di trattamento. | <p>Centro di raccolta: impianto di trattamento autorizzato ai sensi degli artt.27 e 28 del D.Lgs.22/97 (ora artt.208 o 209 o 210 del D.Lgs.152/06), che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso.</p> <p>Impianto di trattamento: impianto autorizzato ai sensi artt.27, 28 o 33 del D.Lgs.22/97 (ora artt. 208 o 209 o 210 o 216 del D.Lgs.152/06) presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento.</p> |
| Reimpiego | Operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti. | |
| Riciclaggio | Ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. | |
| Recupero | Le pertinenti operazioni di cui all'allegato C del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs.152/06). | |
| Smaltimento | Le pertinenti operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs.22/97 (ora D.Lgs.152/06). | |

1.3 LE IMPRESE DI TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORIUSO E LE SOSTANZE PERICOLOSE

La presenza di sostanze pericolose è un problema noto a tutte le imprese che trattano le demolizioni di autoveicoli.

Diversi sono gli adempimenti ad esse connessi; in particolare per gli aspetti connessi :

- alla salute ed igiene delle persone (rischio chimico, cancerogeno, etc.)
- alla sicurezza (rischio incendio, esposizione ad atmosfere esplosive, etc.)
- alla protezione dell'ambiente (rifiuti, emissioni in aria, emissioni nei corpi idrici, etc.)

Tra gli adempimenti che occorre conoscere e di cui è necessario verificare l'applicabilità in relazione alle sostanze pericolose presenti vi sono i pericoli di incidente rilevante.

I pericoli di incidente rilevante connessi alle sostanze pericolose sono trattati dalla cosiddetta Direttiva Seveso

1.4 APPLICABILITÀ DELLA DIRETTIVA SEVESO: EVOLUZIONE E PRINCIPI INFORMATIVI

La Direttiva Seveso ha segnato profondamente l'organizzazione industriale europea e a più di trent'anni dalla sua prima emanazione (Direttiva CEE 24 giugno 1982 n. 501) ha sicuramente confermato un forte grado di maturazione e consolidamento nell'applicazione degli stati membri.

Ciò è confermato dall'impatto prodotto dalla seconda modifica (Direttiva 9 Dicembre 1996 n. 82) mentre è recentissima l'implementazione della terza modifica significativa (Direttiva UE 4 luglio 2012 n. 18); è da notare il grande parterre di stati che la hanno adottato, che va ben oltre i paesi membri.

Il recepimento italiano è risultato essere sempre allineato allo spirito della direttiva, dato che proprio l'Italia è stato uno dei paesi che la ha fortemente voluta, forse anche a seguito dell'impatto prodotto dall'incidente allo stabilimento ICMESA del 19 luglio 1976.

Talvolta il recepimento ne ha anche esteso il campo di applicazione (come ad es. avvenuto con il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334), ma lo spirito del D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 recepimento della Seveso III è tornato sicuramente aderente al testo comunitario, salvo dettagliare molto le modalità di attuazione costituendo un vero e proprio testo unico.

Nelle varie stesure che si sono succedute alcuni principi cardine nel testo della Direttiva comunitaria sono rimasti costanti. Tra questi:

- la ricerca di una forte chiarezza nella definizione del campo di applicazione per definire gli stabilimenti interessati da quelli esclusi
- l'idea di base per cui il campo di applicazione non dovesse essere esteso indebitamente pena la difficoltà di mantenere puntualità e precisione nei controlli
- un forte rigore nelle modalità di applicazione delle regole per ridurre gli incidenti
- grande attenzione all'informazione alla popolazione

Non a caso le indicazioni concordate in seno al "Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC" per la stesura del nuovo testo erano state codificate in:



- Sostanziale mantenimento dell'impianto della Dir. 96/82/CE;
- Mantenimento dell'approccio (due livelli di applicazione);
- Chiarimenti ed aggiornamenti in merito ad alcune disposizioni;
- Miglioramento dell'attuazione ed enforceability;
- Esclusione di ulteriori oneri amministrativi.

Fatte queste premesse, non si può non prendere atto che la fase di transizione di implementazione di un nuovo testo di legge è sicuramente delicata in quanto deve ancora definirsi una giurisprudenza di fatto che renda applicativo l'enunciato. Occorre rilevare che il testo normativo pubblicato ha già in nuce numerose novità che possono facilitare questo compito. L'art. 11 prevede infatti la costituzione di un Coordinamento per l'uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale, per cui la normativa stessa prevede gli strumenti per chiarirne e semplificarne l'attuazione.

A tal proposito si intende fornire il presente vademecum per verificare l'applicabilità della Direttiva Seveso ai Demolitori di auto.

2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO¹

Il Parlamento europeo ha approvato la Direttiva cosiddetta "Seveso III" che modifica la Direttiva Seveso II relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. La DIRETTIVA 2012/18/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 197/1 del 24.7.2012; modifica e abroga la direttiva 96/82/CE del Consiglio.

La Direttiva è stata recepita con D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105 pubblicata in G.U. del 14 luglio 2015 n. 161 ed è entrata in vigore a partire dal 29 luglio 2015. Da tale data è stato abrogato il **Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334**, attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (G.U. 28.09.1999, n. 228, s. o), cosiddetta "Direttiva Seveso II", a sua volta modificata dal Decreto **Legislativo 21 settembre 2005 n. 238** in attuazione della delega prevista all'articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62, (Legge comunitaria 2004).

2.1 OBIETTIVO DELLA MODIFICA

La modifica è scaturita dalla necessità di adeguare la Direttiva al Regolamento CLP su Classificazione, Imballaggio ed Etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/CE).

Successivamente la proposta è stata strutturata come una riscrittura ragionata dell'intera Direttiva; introducendo, oltre alla modifica dell'allegato I, anche alcune delle novità del trattato di Lisbona, nonché le risultanze dell'esperienza maturata dal 1996 al 2010, e le indicazioni concordate in seno al Committee of Competent Authorities (CCA) responsible for the implementation of Directive 96/82/EC¹.

I principi informatori della modifica sono pertanto stati:

- Sostanziale mantenimento dell'impianto della Dir. 96/82/CE;
- Mantenimento dell'approccio (due livelli di applicazione);
- Chiarimenti ed aggiornamenti in merito ad alcune disposizioni;
- Miglioramento dell'attuazione ed enforceability;
- Esclusione di ulteriori oneri amministrativi.

Le principali modifiche proposte sono :

- adeguare l'allegato I (campo di applicazione) alle modifiche del sistema comunitario di classificazione delle sostanze;
- introdurre meccanismi correttivi per adeguare l'allegato I alle "future" classificazioni (sostanze che non presentano caratteristiche tali da dare origine ad un pericolo di incidente rilevante);
- rafforzare le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia, e migliorare il modo in cui le informazioni vengono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise;
- introdurre norme più rigorose per le ispezioni degli impianti per garantire l'attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza;

¹ Per ulteriori approfondimenti sul tema si veda "Guida ragionata alla Seveso III, Edoardo Galatola, Ars Edizioni Informatiche, 2015"

- ulteriori modifiche tecniche per chiarire ed aggiornare talune disposizioni, tra cui alcune razionalizzazioni e la semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi superflui.

2.2 CAMPO DI APPLICAZIONE (D.LGS. 105/2015 ART. 2, 3)

Il decreto si applica agli stabilimenti, come definiti all'articolo 3 comma a, soggetti al controllo di un gestore nei quali sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse. Gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore

Per "presenza di sostanze pericolose" (art. 3 comma n) si intende la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 del D.Lgs. 105/15 e s.m.i.

Il decreto non si applica:

- a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;
- b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;
- c) salvo quanto previsto all'art. 2 comma 4 (scali merci terminali), al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
- d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto;
- e) allo sfruttamento, ovvero l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione, salvo quanto previsto all'art. 2 comma 3;
- f) all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;
- g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;
- h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo, salvo quanto previsto all'art. 2 comma 3

Inoltre la norma non si applica a:

- depositi temporanei intermedi (art. 3 comma s), ovvero a depositi dovuti a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzati al trattamento e allo stoccaggio
- porti industriali e petroliferi

In deroga a quanto previsto dalle lettere e) e h) dell'art. 2 comma 2, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di trattamento chimico o fisico e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione del presente decreto.

Negli stoccaggi sotterranei sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite si applicano le disposizioni di coordinamento di cui all'allegato M.

Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:

- a) quando svolgono attività di riempimento o svuotamento di cisterne di sostanze pericolose di carico o scarico in carri o container di sostanze pericolose alla rinfusa in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1;
- b) quando effettuano una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna, di sostanze pericolose presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate all'allegato 1.

2.3 DEFINIZIONI (D.LGS. 105/2015 ART. 3)

Stabilimento

tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;

Stabilimento di soglia inferiore (SI)

uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

Stabilimento di soglia superiore (SS)

uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato 1, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato 1;

Stabilimento adiacente

uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;

Nuovo stabilimento

uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, oppure un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015 o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

Stabilimento preesistente

uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e che, a decorrere dal 1° giugno 2015, rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;

Altro stabilimento

un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e) (nuovo stabilimento);

Impianto

un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

Gestore

qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;

Sostanza pericolosa

una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

Miscela

una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; presenza di sostanze pericolose": la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;

Incidente rilevante

un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;

Pericolo

proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica, esistente in uno stabilimento, di provocare danni per la salute umana e/o per l'ambiente;

Rischio

la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche;

Deposito

la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;

Deposito temporaneo intermedio

deposito dovuto a sosta temporanea richiesta dalle condizioni di trasporto, di traffico o ai fini del cambio del modo o del mezzo di trasporto, non finalizzato al trattamento e allo stoccaggio;

Pubblico

una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della disciplina vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato

il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle decisioni adottate su questioni disciplinate dall'articolo 24, comma 1, o che ha un interesse da far valere in tali decisioni; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina vigente si considerano portatrici di un siffatto interesse;

Ispezioni

tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonché qualsiasi attività di follow-up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati dal presente decreto da parte degli stabilimenti;

2.4 SOSTANZE PERICOLOSE

Si definiscono sostanze pericolose, le sostanze o miscele di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio;

La base della norma è pertanto l'identificazione di quali siano le sostanze pericolose di riferimento. Le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE sono state sostituite dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che attua all'interno dell'Unione il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) adottato a livello internazionale nell'ambito della struttura delle Nazioni Unite (ONU).

Elenco delle Sostanze pericolose per l'applicazione della direttiva

Le sostanze, miscele e preparati di riferimento sono individuate nell'Allegato I suddiviso a sua volta in due parti: la parte prima che individua le caratteristiche di pericolosità di interesse per la normativa e la parte 2 che elenca nominalmente alcune sostanze. L'ordine dei due allegati, rispetto alla direttiva 96/82/CE, è stato invertito.

Qualora una sostanza pericolosa sia compresa nella parte 1 e sia elencata anche nella parte 2, si applicano le quantità limite di cui alle colonne 2 e 3 della parte 2

Somma pesata delle sostanze

Ai fini dell'applicazione della nota 4 dell'Allegato I (somma delle sostanze), occorre effettuare la media pesata, sostanza per sostanza, dei rapporti tra quantità e soglia, al fine di verificare l'eventuale superamento dell'unità.

La direttiva si applica agli stabilimenti di soglia superiore se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \geq 1$$

dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della Parte 1 o della Parte 2

La direttiva si applica agli stabilimenti di soglia inferiore se il valore ottenuto dalla somma

$$q_1/Q_{U1} + q_2/Q_{U2} + q_3/Q_{U3} + q_4/Q_{U4} + q_5/Q_{U5} + \dots \geq 1$$

dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 dell'Allegato I.

Q_{Ux} è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 2 della Parte 1 o della Parte 2

Questa regola va utilizzata per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e i pericoli per l'ambiente.

Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:

- Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE
- Sezione «P» — PERICOLI FISICI
- Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE

Per le sostanze dell'Allegato I parte seconda le soglie di riferimento sono quelle ivi riportate, ma occorre ugualmente identificare le caratteristiche di pericolosità delle sostanze, per capire se effettuare la somma pesata in un solo gruppo o in entrambi.

2.5 LA DIRETTIVA SEVESO ED I RIFIUTI

Stante la specificità delle sostanze presenti negli stabilimenti atti al trattamento dei veicoli fuori uso, occorre approfondire il tema dei rifiuti in ambito Seveso. Si citano in merito le conclusioni del GdL nato ai margini del Convegno VGR (Valutazione Grandi Rischi) 2016 tenuto a Roma presso la scuola di formazione dei Vigili del Fuoco dal 13 al 15 ottobre 2016.

Il D.Lgs 105/2015 precisa, in linea con la direttiva 2012/18/CE, che *“le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”*.

In considerazione della normativa tecnica che già grava sul settore rifiuti, anche in termini di classificazione della pericolosità degli stessi, nasce la necessità di definire criteri chiari e omogenei a livello nazionale che consentano di assegnare le corrispondenti categorie Seveso III di cui all'allegato I, parte I del D.Lgs 105/2015 ai rifiuti ai fini della verifica dell'applicazione o meno della norma anche per gli impianti del settore.

A riguardo va premesso, come riportato nelle note in allegato I, che:

1. le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
2. le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. le quantità limite summenzionate si intendono per ciascuno stabilimento. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2 % della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte di detto stabilimento. [...]
5. le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”.

Questo significa che il gestore, il produttore o il detentore dei rifiuti, deve effettuare una valutazione di assoggettabilità (o meno) alla Seveso III, assimilando, per quanto possibile, i rifiuti alle famiglie di *chemicals* pericolosi che presentano gli stessi rischi.

Per quanto riguarda l'attribuzione delle “categorie Seveso” si segnala che, sebbene sia per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP (Reg 1357/2014) e dei criteri Seveso, si fa riferimento alla classificazione CLP, il passaggio da caratteristiche HP alle “categorie Seveso” (H, P, E, O) non sono mai diretti e immediati per diversi motivi, tra cui:

- la simbologia utilizzata per caratterizzare i rischi è diversa nelle due norme e un approccio diretto potrebbe generare confusione;
- molte classi di pericolo sono, nella norma rifiuti, accorpate in una unica simbologia HP (es esplosivi HP1) e articolate poi attraverso differenti codici di classe e codici di indicazione di pericolo mentre per Seveso III vengono dettagliate unicamente attraverso le categorie;
- la Seveso III non prende in considerazione alcuni dei rischi caratteristici della norma rifiuti e precisamente quelli della sigle HP4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 in quanto norma interessata ai rischi con effetti “immediati” (acuti) e non quelli a lungo termine (cronici).

A riguardo va quindi individuato un criterio per applicare la Direttiva anche a quegli stabilimenti che trattano e stoccano rifiuti in assenza di schede di sicurezza. Occorre pertanto da un lato verificare i casi di applicabilità della norma e dall'altro “transcodificare” i codici HP relativi ai rifiuti in “categorie Seveso”, prevedendo anche, in considerazione della particolarità di questo affiancamento “provvisorio”, casi particolari.

Ciò anche in linea con le Q&A (Question and Answers) della Commissione Europea sulla Direttiva Seveso. In particolare la Q&A 22 del 1/3/2016 recita. *Domanda:* La Direttiva Seveso III interessa i rifiuti? *Risposta:* Sì. La Nota 5 dell'Allegato I della direttiva (Allegato 1 D.Lgs. 105/15 nel recepimento nazionale) si riferisce al Regolamento CLP (CE) No 1272/2008 e menziona esplicitamente i rifiuti. Infatti il rifiuto è considerato sulla base delle sue caratteristiche di miscela. È onere dell'operatore definire la classificazione di questa miscela. Se la classificazione non può essere definita sulla base delle procedure individuate dal Regolamento CLP, è possibile utilizzare altre pertinenti sorgenti di informazione come ad esempio l'origine del rifiuto, l'esperienza operativa, la sua caratterizzazione, la classificazione ai fini del trasporto o la classificazione relativa alla legislazione comunitaria sui rifiuti.

A livello operativo per le imprese caratterizzate dalla presenza di rifiuti pericolosi si suggeriscono i seguenti passi da seguire.

1. precisare che le verifiche di assoggettabilità alla Seveso III non devono includere rifiuti non pericolosi; infatti la pericolosità dei rifiuti, come quella di sostanze, miscele ed articoli, dovrebbe risultare esaustiva anche rispetto la possibilità di generare incidenti rilevanti, per cui i rifiuti non pericolosi non risulterebbero in grado di generare un “incidente rilevante”, ovvero *“un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose”*.
2. Analizzare in modo separato i rifiuti-miscele/sostanze dai rifiuti-oggetti/articoli (es. RAEE e ELV). per questi ultimi va preso in considerazione unicamente il volume/peso netto, tenuto conto di quanto disposto nel Regolamento CLP (art. 4, comma 2). In particolare, per i rifiuti-oggetto/articoli non campionabili ed analizzabili in maniera rappresentativa (es. RAEE, ELV) si potrebbero utilizzare le conoscenze sulle reali caratteristiche di pericolo delle sostanze note agli impianti a fronte delle loro analisi sulle frazioni ottenute dal trattamento. In tali rifiuti la discriminante della pericolosità da attribuire al rifiuto consiste nella presenza/assenza di componenti pericolosi chiaramente identificati nella norma settoriale. Non si parla, quindi di rifiuti contaminati da qualche sostanza ma di rifiuti che possono

contenere o meno, componenti pericolose. Componenti che devono essere rimosse nella fase di messa in sicurezza.

3. Se si considerano ad es. i RAEE, tali rifiuti, per propria natura progettuale, sono “articoli” concepiti in maniera tale da avere una scocca che protegge le componenti interne che ne permettono la funzionalità. Classificare il rifiuto sulla base del rapporto peso/peso della “componente pericolosa”, rapportata alla massa del rifiuto, spesso prevede criteri conservativi legati al fatto che, non conoscendo la forma in cui si trova/no il/gli elemento/i pericoloso/i il produttore, in via prudenziale definisce il rifiuto come pericoloso, assegnando le HP associate al composto più pericoloso, riferito all'elemento/i riscontrabile/i nella componente pericolosa. Ciò significa, per esempio che, su di una lavatrice definire che le HP del piccolo condensatore (“*cut off*” permettendo) possano essere estese all'intero RAEE non ha molto senso. A tal fine, essendo il rischio effettivo legato alle “componenti pericolose” risulterebbe pertinente, per un impianto, definire l'applicabilità della Seveso III limitandosi alle “frazioni pericolose” decadenti dal trattamento.
4. Per i rifiuti-miscele/sostanze risalire ove possibile alla composizione. Ove infatti questa sia nota sarà possibile individuare le classificazioni degli ingredienti e classificare il rifiuto in modo più aderente quanto richiesto dall'All. 1 al D.Lgs. 105/15
5. Per lo stesso motivo è opportuno ridurre le miscele, in particolare separando i pericolosi per l'ambiente accertati dai rimanenti rifiuti, al fine di ridurre l'attribuzione conservativa dell'ecotossicità all'intera miscela.
6. Ove possibile procedere con la tecnica dell'assimilazione. Infatti la nota 2 dell'All. 1 D.Lgs. 105/15 recita “2. *Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel regolamento (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.*”. Se è possibile assimilare il rifiuto ad una sostanza classificata (generalmente l'origine del rifiuto) sarà possibile attribuirvi la classe di pericolosità relativa.
7. Sia per i rifiuti-miscele/sostanze che per i rifiuti-oggetti/articoli verificare l'escludibilità per l'assenza di generazione di incidenti rilevanti. Infatti la nota 5 recita: “5. *Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.*”. Pertanto è possibile escludere le sostanze ed i rifiuti che non generano un “incidente rilevante”;
8. Verificare la classificazione ADR del rifiuto. Se non è stato trasportato in classe 9 è possibile escludere l'attribuzione del pericoloso per l'ambiente.
9. Caratterizzare periodicamente i rifiuti per trovare riscontro o meno delle ipotesi fatte in sede di classificazione conservativa.
10. Stabilire quali siano i criteri per valutare quali siano le quantità massime in stoccaggio da tenere in considerazione ai fini della quantificazione con la soglia del D.Lgs 105/2015, in considerazione non solo dei diversi criteri con cui vengono a riguardo rilasciate le autorizzazioni a livello nazionale (molte individuano il totale di stoccaggio massimo di rifiuti senza avere distinzione delle categorie dei CER e, spesso gli stoccaggi sono espressi in m3)

3 VALUTAZIONE DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA SEVESO III DI UN CENTRO DI AUTODEMOLIZIONE

3.1 DESCRIZIONE DEL SITO PRODUTTIVO

Riportare una breve descrizione del sito produttivo, ivi compresa una planimetria che identifichi i confini di proprietà, cosa è presente all'esterno in termini di edifici e relativo uso (realità industriali e artigianali, abitazioni, scuole, centri commerciali, etc.) possibilmente entro un raggio di almeno 100 metri.

Riportare almeno le seguenti informazioni: Ragione sociale, Sede legale, Indirizzo, Telefono, fax, Sede insediamento produttivo: Indirizzo, Telefono, fax, Partita IVA, Gestore e/o Direttore dello stabilimento

3.2 ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO

Descrivere le principali attività; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta di seguito:

- accesso pedonale ed accessi carrai;
- parcheggi esterni ad uso pubblico;
- abitazione custode.
- struttura uffici pratiche auto e ufficio vendita ricambi;
- pesa;
- aree di transito dei mezzi che trasportano i veicoli da demolire e dei mezzi utilizzati per la movimentazione interna all'impianto;
- aree di deposito dei veicoli da sottoporre a trattamento;
- aree di trattamento dei veicoli fuori uso;
- aree di deposito delle carcasse trattate;
- aree di deposito dei rifiuti prodotti dalle fasi di trattamento dei veicoli fuori uso;
- aree di deposito delle parti di ricambio.

3.3 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO EFFETTUATE E INDIVIDUAZIONE DELLA RELATIVA TIPOLOGIA DI RIFIUTO PERICOLOSO

Dettagliare le attività e le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili. Per ogni attività individuare le operazioni ed i rifiuti pericolosi interessati. Per una corrispondenza tra classificazione di pericolosità dei rifiuti e sostanze pericolose di interesse ai fini SEVESO (D.Lgs. 105/15) vedi la tabella di transcodifica in **Appendice 1**.

N.B.: la corrispondenza è indicativa; si consiglia in merito di seguire i consigli di seguito dettagliati.

Di seguito vengono riportate a titolo di esempio e in modo non esaustivo le diverse fasi delle attività di possibile interesse ai fini Seveso e le sostanze pericolose interessate.

Messa in sicurezza:

- a) Rimozione degli accumulatori, eventuale neutralizzazione delle soluzioni acide fuoriuscite in loco, stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi provenienti dalle batterie.
Rifiuti: batterie 16.06.01* - batterie al piombo
- b) Rimozione del serbatoio di gas compresso.
Rifiuti: serbatoi per il gas liquido, 16.01.16.
- c) Rimozione e neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (es: airbag).
Rifiuti: airbag 16.01.10*.
- d) Prelievo del carburante e avvio a riuso.
Sostanze pericolose: carburante
- e) Rimozione, con raccolta e deposito di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate.
Rifiuti: olio motore, 13.02.05*, Olio minerale, olio della trasmissione, olio del cambio, 13 02 08*, Olio del circuito idraulico, 13 01 13*, antigelo, 16.01.14*, liquido dei freni, 16.01.13*
- f) Rimozione del filtro olio, privato dell'olio previa scolatura
Rifiuti: Filtri olio 16.01.07*..
- g) Rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, se presenti.
Rifiuti: componenti contenenti PCB, 16.01.09*, trasformatori e condensatori contenenti PCB, 16.02.09*..
- h) Rimozione, di componenti identificati come contenenti mercurio.
Rifiuti: componenti contenenti mercurio, 16.01.08*.
- i) Rimozione dei fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, quali Clorofluorocarburi, HCFC, HFC.
Rifiuti: clorofluorocarburi, HCFC, HFC, 14.06.01*.

Attività di demolizione:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso

Rifiuti: CER 16.01.04* e 160106, motore, 16.01.22

Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:

- a) Rimozione del catalizzatore
Rifiuti: catalizzatori esauriti, 16 08 01
- b) Rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione
Rifiuti: metalli non ferrosi, 16 01 18.
- c) Rimozione dei pneumatici, se avviati come rifiuto
Rifiuti: pneumatici fuori uso, 16 01 03
- d) Rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se avviati come rifiuto
Rifiuti: plastica, 16 01 19.
- e) Rimozione dei componenti in vetro, se avviati come rifiuto
Rifiuti: vetro, 16 01 20
- f) Rimozione di parti di veicolo costituite da metalli ferrosi
Rifiuti: metalli ferrosi, 16 01 17

Una volta individuati i rifiuti prodotti fare riferimento ai soli rifiuti pericolosi e tra questi a quelli rispondenti ai criteri dell'Allegato 1 del D.Lgs. 105/15.

Di seguito si riporta un'indicazione su come procedere per l'individuazione delle sostanze pericolose di interesse, riportando come esempio le possibili voci interessate.

3.4 SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI

Occorre individuare, con riferimento alla Direttiva Seveso, le sostanze pericolose, i rifiuti non trattati ed i rifiuti trattati pertinenti rispetto alla norma.

Si rammenta che per ogni sostanza va definita la quantità massima possibile presente riportata in peso (t). Per quanto concerne la classificazione occorre estrarre le informazioni dalle schede di sicurezza; in loro assenza le informazioni possono essere desunte da ECHA

(<https://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database>)

Si fa presente che quando si indica Classificazione ai sensi D.Lgs. 105/15 si riportano solo le frasi di rischio pertinenti dell'Allegato 1 Parte 1 D.Lgs. 105/15.

3.4.1 Sostanze pericolose e materie prime

Tra le materie prime è possibile individuare carburanti e prodotti per il riscaldamento.

A titolo esemplificativo di seguito alcune delle sostanze pericolose di possibile interesse:

+

| Nome | Classificazione 105/15 |
|---------|---|
| Benzina | H225 cat2, H411 cat2– n. 34 b) parte 2 All. 1 |
| Gasolio | H226 cat3, H411 cat2– n. 34 c) parte 2 All. 1 |
| GPL | H220 – n. 18 parte 2 All. 1 |
| Metano | H220 |

3.4.2 Rifiuti in ingresso da trattare

I veicoli fuori uso sono rifiuti pericolosi identificabili con il CER 16 01 04*.

Identificare in funzione degli spazi e dell'uso degli stessi il massimo numero di veicoli da trattare presente contemporaneamente.

Poiché la bonifica dei veicoli in ingresso viene fatta di norma in giornata, un criterio può essere quello di valutare l'accumulo al massimo di 3 giorni, per tenere conto di giorni non lavorativi. Si assuma un numero N massimo di veicoli non trattati.

I veicoli già trattati sono identificati con il codice CER 16 01 06, ovvero veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose. Di conseguenza non risultano di interesse dal punto di vista del D.Lgs. 105/15 per l'assenza di sostanze pericolose (Allegato 1 D.Lgs. 105/15).

I veicoli da trattare possono essere molto differenziati in funzione del peso e delle dimensioni (da moto ad autobus/autocarri pesanti. È possibile ipotizzare solo autovetture sia per la assoluta predominanza statistica, sia perché autocarri e autobus, di peso maggiore, occupano anche una maggiore superficie. Ipotizzando un peso medio per veicolo pari a 1000 kg (generalmente compreso tra 700 e 2500 kg, con prevalenza delle vetture più piccole), è possibile calcolare un quantitativo massimo teorico presente pari a N t di rifiuti caratterizzati da CER 16 01 04*.

I veicoli da trattare possono essere identificati con il codice rifiuto HP14. Se quindi si applicasse la corrispondenza semplicistica che facesse corrispondere al codice rifiuto HP14 la classificazione CLP di ecotossico H411, si avrebbe una valutazione estremamente conservativa.

In realtà dal punto di vista della Direttiva Seveso i rifiuti in esame sono oggetti che devono essere inquadrati per il loro contenuto di sostanze pericolose da estrarre e bonificare.

Ciò in relazione a quanto riportato nella nota 5 all'Allegato 1 D.Lgs. 105/15:

“le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto”

ed alla Q&A 22 del 1/3/2016 della UE che recita:

“Domanda: La Direttiva Seveso III interessa i rifiuti? Risposta: Sì. La Nota 5 dell'Allegato I della direttiva (Allegato 1 D.Lgs. 105/15 nel recepimento nazionale) si riferisce al Regolamento CLP (CE) No 1272/2008 e menziona esplicitamente i rifiuti. Infatti il rifiuto è considerato sulla base delle sue caratteristiche di miscela. È onere dell'operatore definire la classificazione di questa miscela. Se la classificazione non può essere definita sulla base delle procedure individuate dal Regolamento CLP, è possibile utilizzare altre pertinenti sorgenti di informazione come ad esempio l'origine del rifiuto, l'esperienza operativa, la sua caratterizzazione, la classificazione ai fini del trasporto o la classificazione relativa alla legislazione comunitaria sui rifiuti.”

In particolare è possibile identificare una composizione media dei componenti pericolosi suddivisi per taglia di veicolo. I quantitativi sono riportati in kg.

| | Ciclomotori e motocicli a 2 ruote | Motocicli a 3 o 4 ruote | Autovetture + autocarri <35 q | Autocarri > 35 q | Autobus |
|-----------------------|---|----------------------------|----------------------------------|---------------------|------------|
| Olio | 0,1 | 3 | 6 | 20 | 62 |
| Batterie | 0,5 | 3 | 12 | 40 | 120 |
| Filtri | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 7 | 11 |
| Antigelo | 0 | 0 | 4 | 10 | 50 |
| Liquido freni | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 2,5 |
| Olio idraulico | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 2,5 |
| TOTALE | 0,65 | 6,2 | 23,4 | 79 | 248 |

Nell'ipotesi di un numero massimo di N autovetture presenti, il quantitativo massimo di componenti pericolose (in t) è di seguito riportato, così come la classificazione Seveso.

| Descrizione | Class 105/15 | Q. (t) |
|----------------|----------------------|------------|
| Olio motore | H411 cat2 | 6*N/1000 |
| Batterie | H400 cat1, H410 cat1 | 12*N/1000 |
| Filtri | - | |
| Antigelo | - | |
| Liquido freni | - | |
| Olio idraulico | H411 cat2 (a) | 0,4*N/1000 |

3.4.3 Rifiuti prodotti dalle operazioni di trattamento

A seguito del trattamento occorre verificare quali rifiuti vengano raccolti ed in quali quantitativi. Di seguito vengono elencati, tra i rifiuti individuati al paragrafo 3.3 quelli di possibile interesse per la Direttiva Seveso:

- componenti esplosivi (air-bag)
- batterie al piombo
- componenti contenenti PCB
- componenti contenenti mercurio

Per quanto concerne gli olii occorre verificare se presentano caratteristiche di pericolo per l'ambiente (H411), nel qual caso rientrano nel campo di applicazione, o meno, nel qual caso non rientrano. Tra questi possiamo evidenziare:

- olio motore
- altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- altri oli per circuiti idraulici

Infine per i seguenti rifiuti pericolosi è possibile ritenerli non di interesse ai fini Seveso, ma ciò deve essere verificato nel corso dell'analisi, (le assunzioni riportate sono indicative):

- filtri dell'olio
- liquido per freni
- liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- clorofluorocarburi, HCFC, HFC



Di seguito, per le sostanze su individuate, si riportano i codici CER, la classificazione 1357/14 (Rifiuti) e quella ai sensi del D.Lgs. 105/15 (Seveso):

| CER | Descrizione | Class. 1357/14 | Class. 105/15 |
|--------------------|---|-----------------------------|---|
| 130205* 130208* | Olii esausti | HP4, HP5, HP14 | - |
| 160601* | Batterie esauste | HP4, HP5, HP6, HP8, HP14 | H400 cat1, H410 cat1 |
| 160107* | Filtri olio | HP14 | - |
| 130113* | Olio idraulico | HP4, HP5, HP14 | H411 cat2 |
| 160213* | apparecchiature fuori uso (condensatori) | HP6 | - |
| 160114* | Liquidi antigelo | HP6, HP14 | - |
| 160113* | Liquidi dei freni | HP14 | - |
| 160110* | airbag | HP1, HP6, HP14, | H410 cat1, H400 cat1, H300 cat2, H203 div. 1.3 |
| 140601* | CFC | HP6 | - |
| 160109* 160209* | componenti contenenti PCB | HP5, HP14 | H400 cat1, H410 cat1 |
| 160108* | componenti contenenti mercurio | HP5, HP6, HP14 | H330 cat2, H400 cat1, H410 cat1 |



3.5 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DEL D.LGS. 105/15

Con le indicazioni fornite, vanno individuati i quantitativi massimi delle sostanze riportate ai par. 3.4.1, 0 e 3.4.3, eventualmente integrate di altre sostanze pericolose note in loco.

Va quindi compilato l'Allegato B dell'Allegato 5 al D.Lgs. 105/15 riportato in Appendice 2 al presente Documento per verificare le somme pesate.

In alternativa è possibile utilizzare strumenti ad hoc quali il programma Seveso3 di Sindar, sviluppato per analizzare la classificazione degli stabilimenti ai sensi del D.Lgs. 105/15 e la gestione delle stesse.

4 CONCLUSIONI

Da considerazioni statistiche generali è possibile affermare che gli stabilimenti di autodemolizioni dovrebbero restare al di fuori del campo di applicazione della Seveso con buon margine, anche se, come visto, le sostanze pericolose trattate non sono al di fuori del campo di interesse.

L'analisi però è necessaria per poter escludere in modo documentato l'applicabilità del D.Lgs. 105/15 al sito in esame.

APPENDICE 1 – CORRELAZIONE 1357/14 – 105/15

Correlazione tra i criteri HP previsti dalla direttiva 2008/98/CE (come modificata dal Reg. 1357/2014) con le categorie di sostanze e le soglie quantitative di cui all'allegato I del D.Lgs 105/2015 (Seveso III). **Nelle tabelle sotto riportate sono state evidenziate in grigio le aree relative alla classificazione rifiuti che non sono prese in considerazione per la specifica classificazione Seveso III a causa di una non fattibile correlazione dei termini.**

| Fase in carico al Produttore del rifiuto | | | | | Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III | | |
|---|-------------------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Reg. UE n. 1357/2014 | | | | | SEZIONE H pericoli per la salute (Seveso III) | | |
| Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA) | Classi/ categorie pericolo | | Indicazioni pericolo | Limite pericolosità (ppm) | Punto | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia inf. (t) | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia sup. (t) |
| HP 6 Tossicità acuta | Acute tox 1 | Inhal. | H300 | 1.000 | H1 | 5 | 20 |
| | | Oral | H330 | 1.000 | | | |
| | | Dermal | H310 | 2.500 | | | |
| | Acute tox 2 | Inhal. | H300 | 5.000 | H2 | 50 | 200 |
| | | Oral | H330 | 2.500 | | | |
| | | Dermal | H310 | 25.000 | | | |
| | Acute tox 3 | Inhal. | H331 | 35.000 | | | |
| | | Oral | (H301) | 50.000 | | | |
| | | Dermal | H311 | 150.000 | | | |
| | Acute tox 4 | Inhal. | H302 | 225.000 | | N.A. | N.A. |
| | | Oral | H332 | 250.000 | | | |
| | | Dermal | H312 | 550.000 | | | |
| HP 5 Tossicità specifica per gli organi bersaglio (STOT)/tossicità in caso di aspirazione | STOT-SE 1 | | H370 | 10.000 | H3 | 50 | 200 |
| | STOT-SE 2 | | H371 | 100.000 | | N.A. | N.A. |
| | STOT-SE 3 | | H335 | 200.000 | | | |
| | STOT-RE 1 | | H372 | 10.000 | | | |
| | STOT-RE 2 | | H373 | 100.000 | | | |
| | Asp tox 1 | | H304 | | | | |



| Fase in carico al Produttore del rifiuto | | | | Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III | | |
|---|---|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Reg. UE n. 1357/2014 | | | | SEZIONE P pericoli fisici (Seveso III) | | |
| Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA) | Classi/ categorie pericolo | Indicazioni pericolo | Limite pericolosità (ppm) | Punto | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia inf. (t) | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia sup. (t) |
| HP 1 Esplosivo | Unst. Expl. | H200 | In base ai metodi di prova | P1a | 10 | 50 |
| | Expl. 1.1 | H201 | | | | |
| | Expl. 1.2 | H202 | | | | |
| | Expl. 1.3 | H203 | | | | |
| | Altri esplosivi | | | | | |
| Non incluse | Expl. 1.6 | | | | | |
| HP 15 Rifiuto che non possiede direttam. una delle caratter. di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente | Expl. 1.5 Altri esplosivi | H205 | | P1b | 50 | 200 |
| HP 1 Esplosivo | Expl. 1.4 | H204 | | | | |
| HP 3 Infiammabile | Flam Gas 1 | H220 | | | | |
| | Flam Gas 2 | H221 | | | | |
| | Aerosol 1 (cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1) | H222 H229 | | P2 | 10 | 50 |
| | Aerosol 2 (cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1) | H223 H229 | | | | |
| | Aerosol 1 (NO cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1) | H222 H229 | | P3a | 150 (peso netto) | 500 (peso netto) |
| | Aerosol 2 (NO cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1) | H223 H229 | | | | |
| | Aerosol 1 (NO cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1) | H222 H229 | | P3b | 5.000 (peso netto) | 50.000 (peso netto) |
| | Aerosol 2 (NO cont. Flam. Gas 1 o 2 o Flam. Liq. 1) | H223 H229 | | | | |



| Fase in carico al Produttore del rifiuto | | | | Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Reg. UE n. 1357/2014 | | | | SEZIONE P pericoli fisici (Seveso III) | | |
| Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA) | Classi/ categorie pericolo | Indicazioni pericolo | Limite pericolosità (ppm) | Punto | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia inf. (t) | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia sup. (t) |
| HP 2 Comburente | Ox. Gas 1 | H270 | In base ai metodi di prova | P4 | 50 | 200 |
| HP 3 Infiammabile | Flam. Liq. 1 | H224 | | P5a | 10 | 50 |
| | Flam. liq 2 | H225 | | | | |
| | Flam. liq 3 | H226 | | | | |
| | Altri liquidi | | | | | |
| HP 3 Infiammabile | Flam. liq 2 | H225 | | P5b | 50 | 200 |
| | Flam. liq 3 | H226 | | | | |
| | Altri liquidi | | | | | |
| | Flam. liq 2 | H225 | | P5c | 5.000 | 50.000 |
| | Flam. liq 3 | H226 | | | | |
| HP 1 Esplosivo | Self react A | H240 | | P6a | 10 | 50 |
| | Org. perox A | | | | | |
| | Self react B | H241 | | | | |
| | Org. perox B | | | | | |
| HP 3 Infiammabile | Self react CD | H242 | | P6b | 50 | 200 |
| | Org. perox CD | | | | | |
| | Self react EF | | | P7 | | |
| | Org. perox EF | | | | | |
| | Pyr. Liq 1 | H250 | | | N.A. | N.A. |
| | Pyr. Sol 1 | | | | | |
| | Self heat 1 | H251 | | | | |
| | Self heat 2 | H252 | | | | |
| HP 2 Comburente | Ox. Liq.1, Ox. Sol.1 | H271 | | P8 | 50 | 200 |
| | Ox. Liq.2, Ox. Sol.2 | H272 | | | | |



| Fase in carico al Produttore del rifiuto | | | | Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III | | |
|---|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---|
| Reg. UE n. 1357/2014 | | | | SEZIONE E pericoli per l'ambiente (Seveso III) | | |
| Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA) | Classi/ categorie pericolo | Indicazioni pericolo | Limite pericolosità (ppm) | Punto | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia inf. (t) | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia sup. (t) |
| HP 14 Eco tossico | Aquatic Acute 1 | H400 | NOTA sotto | E1 | 100 | 200 |
| | Aquatic Chronic 1 | H410 | | | | |
| | Aquatic Chronic 2 | H411 | | E2 | 200 | 500 |
| | Aquatic Chronic 3 | H412 | | | N.A. | N.A. |
| | Aquatic Chronic 4 | H413 | | | | |

NOTA - Da verificare in relazione a riferimento ADR (oggi comunque in vigore per HP14) e applicabilità fattore moltiplicatore M per ecotossici cat. 1

| Fase in carico al Produttore del rifiuto | | | | Fase in carico al Gestore Stabilimento ai fini Seveso III | | |
|---|---|-------------------------|--|---|---|---|
| Reg. UE n. 1357/2014 | | | | SEZIONE O altri pericoli (Seveso III) | | |
| Caratteristiche pericolo rifiuti (All. I TUA) | Classi/ categorie pericolo | Indicazioni pericolo | Limite pericolosità (ppm) | Punto | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia inf. (t) | All. I del D.Lgs 105/2015 soglia sup. (t) |
| Non incluse | Sost./miscele che reagiscono violentemente con acqua | EUH014 | N.A. | O1 | 100 | 500 |
| HP 3 Inflammabile | Water-react. 1 | H260 | In base ai metodi di prova | O2 | 100 | 500 |
| | Water-react. 2 | H261 | | | N.A. | N.A. |
| | Water-react. 3 | | | | N.A. | N.A. |
| HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta | Sost./miscele che a contatto con acqua liberano gas tossici | EUH029 | In base ai metodi di prova o linee guida | O3 | 50 | 200 |
| | Sost./miscele che a contatto con acidi liberano gas tossici | EUH031 | | | | |
| | Sost./miscele che a contatto con acidi liberano gas altamente tossici | EUH032 | | | N.A. | N.A. |

APPENDICE 2 – SEZIONE B ALLEGATO 5 D.LGS. 105/15

SEZIONE B - SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI E QUANTITÀ MASSIME DETENUTE, CHE SI INTENDONO DETENERE O PREVISTE, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA n)

Quadro 1

| Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per l'applicazione di: | | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) |
|--|--|-------------------------------|---|
| | Requisiti di soglia inferiore | Requisiti di soglia superiore | |
| Sezione «H» — PERICOLI PER LA SALUTE | | | |
| H1 TOSSICITÀ ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione | 5 | 20 | |
| H2 TOSSICITÀ ACUTA — Categoria 2, tutte le vie di esposizione — Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*) | 50 | 200 | |
| H3 TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) — ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1 | 50 | 200 | |
| Sezione «P» — PERICOLI FISICI | | | |
| P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) — Esplosivi instabili, oppure — Esplosivi, divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure — Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive | 10 | 50 | |
| P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*) | 50 | 200 | |
| P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili, categoria 1 o 2 | 10 | 50 | |
| P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol «infiammabili» delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1 | 150 (peso netto) | 500 (peso netto) | |

| Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze detenute pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per | | Quantità massima o prevista (tonnellate) |
|---|--|------------------------|--|
| | Requisiti di soglia inferiore | Requisiti di soglia | |
| P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol infiammabili delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*) | 5000 (peso Netto) | 50000 (peso Netto) | |
| P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti, categoria 1 | 50 | 200 | |
| P5a LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità 5 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*) | 10 | 50 | |
| P5b LIQUIDI INFIAMMABILI — Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure — Altri liquidi con punto di infiammabilità 5 60 °C qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti (cfr. nota 12*) | 50 | 200 | |
| P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili categorie 2 o 3 non compresi in P5a e P5b | 5000 | 50000 | |
| P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B | 10 | 50 | |
| P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F | 50 | 200 | |
| P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1 | 50 | 200 | |

| Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 | Quantità limite (tonnellate) delle sostanze detenute pericolose, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), per | | Quantità massima o prevista (tonnellate) |
|---|--|----------------------------------|--|
| | Requisiti di soglia inferiore | Requisiti di soglia superiore | |
| P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categorie 1, 2 o 3, oppure solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 | 50 | 200 | |
| Sezione «E» — PERICOLI PER L'AMBIENTE | | | |
| E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 | 100 | 200 | |
| E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 | 200 | 500 | |
| Sezione «O» — ALTRI PERICOLI | | | |
| 01 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 | 100 | 500 | |
| 02 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 | 100 | 500 | |
| 03 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029 | 50 | 200 | |
| *Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE | | | |

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

| Categoria | | | | | | |
|---|-----|--------------|----------------|---|-----------|---|
| Tab. 1.1 | | | | | | |
| Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE | | | | | | |
| Nome Sostanza | Cas | Stato fisico | Composizione % | Codici di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) | Numero CE | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Per inserire le sostanze appartenenti ad un'altra categoria aggiungere una nuova tabella.

Quadro 2

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

| Colonna 1 | Numero CAS ¹ | Colonna 2 | Colonna 3 | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) |
|---|-------------------------|---|-------------------------------|---|
| Sostanze pericolose | | Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei: | | |
| | | Requisiti di soglia inferiore | Requisiti di soglia superiore | |
| 1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13*) | — | 5000 | 10000 | |
| 2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14*) | — | 1250 | 5000 | |
| 3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15*) | — | 350 | 2500 | |
| 4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16*) | — | 10 | 50 | |
| 5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17*) | — | 5000 | 10000 | |
| 6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18*) | — | 1250 | 5000 | |
| 7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o suoi Sali ⁽²⁾ | 1303-28-2 | 1 | 2 | |
| 8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/o suoi Sali ⁽²⁾ | 1327-53-3 | | 0.100 | |
| 9. Bromo | 7726-95-6 | 20 | 100 | |
| 10. Cloro | 7782-50-5 | 10 | 25 | |
| 11. Composti del nichel ⁽²⁾ in forma polverulenta inalabile: monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel | — | | 1 | |
| 12. Etilenimina | 151-56-4 | 10 | 20 | |
| 13. Fluoro | 7782-41-4 | 10 | 20 | |
| 14. Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %) | 50-00-0 | 5 | 50 | |
| 15. Idrogeno | 1333-74-0 | 5 | 50 | |
| 16. Acido cloridrico (gas liquefatto) | 7647-01-0 | 25 | 250 | |
| 17. Alchili di piombo | — | 5 | 50 | |
| 18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (compreso GPL) e gas naturale (cfr. nota 19*) | — | 50 | 200 | |
| 19. Acetilene | 74-86-2 | 5 | 50 | |
| 20. Ossido di etilene | 75-21-8 | 5 | 50 | |
| 21. Ossido di propilene | 75-56-9 | 5 | 50 | |
| 22. Metanolo | 67-56-1 | 500 | 5000 | |

| Colonna 1 | Numero CAS ¹ | Colonna 2 | Colonna 3 | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) |
|---|-------------------------|-----------|-----------|---|
| 23. 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi Sali ⁽²⁾ , in forma polverulenta | 101-14-4 | | 0.01 | |
| 24. Isocianato di metile | 624-83-9 | | 0.15 | |
| 25. Ossigeno | 7782-44-7 | 200 | 2000 | |
| 26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato di toluene | 584-84-9 91-08-7 | 10 | 100 | |
| 27. Dicloruro di carbonile (fosgene) | 75-44-5 | 0.3 | 0.75 | |
| 28. Arsina (triidruro di arsenico) | 7784-42-1 | 0.2 | 1 | |
| 29. Fosfina (triidruro di fosforo) | 7803-51-2 | 0.2 | 1 | |
| 30. Dicloruro di zolfo | 10545-99-0 | | 1 | |
| 31. Triossido di zolfo | 7446-11-9 | 15 | 75 | |
| 32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente ⁽²⁾ (cfr. nota 20*) | — | | 0.001 | |
| 33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele ⁽²⁾ contenenti le seguenti sostanze cancerogene, in concentrazioni superiori al 5 % in peso: 4-Aminobifenile e/o suoi sali, benotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis(clorometile), ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammidiesametilfosforica, idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 4-nitrodifenile e 1,3 propansultone | — | 0.5 | 2 | |
| 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi ⁽²⁾ a) benzine e nafte b) cheroseni (compresi i jet fuel) c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) d) oli combustibili densi e) combustibili alternativi che sono utilizzati per gli stessi scopi e hanno proprietà simili per quanto riguarda l'infiammabilità e i pericoli per l'ambiente dei prodotti di cui alle lettere da a) a d) | — | 2500 | 25000 | |
| 35. Ammoniaca anidra | 7664-41-7 | 50 | 200 | |
| 36. Trifluoruro di boro | 7637-07-2 | 5 | 20 | |
| 37. Solfuro di idrogeno | 7783-06-4 | 5 | 20 | |
| 38. Piperidina | 110-89-4 | 50 | 200 | |

| Colonna 1 | Numero CAS ¹ | Colonna 2 | Colonna 3 | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) |
|---|-------------------------|-----------|-----------|---|
| 39. Bis (2-dimetilamminoetil) (metil) ammina | 3030-47-5 | 50 | 200 | |
| 40. 3-(2-etilesilossi) propilammina | 5397-31-9 | 50 | 200 | |
| 41. Miscele ⁽²⁾ (3) di ipoclorito di sodio classificate come pericolose per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] aventi un tenore di cloro attivo inferiore al 5 % e non classificate in alcuna delle categorie di pericolo nella parte 1 dell'allegato 1. (3) A condizione che la miscela non sia classificata come pericolosa per l'ambiente acquatico per tossicità acuta di categoria 1 [H400] in assenza di ipoclorito di sodio. | | 200 | 500 | |
| 42. Propilammina (cfr. nota 21*) | 107-10-8 | 500 | 2000 | |
| 43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21*) | 1663-39-4 | 200 | 500 | |
| 44. 2-Metil-3-butenitrile (cfr. nota 21*) | 16529-56-9 | 500 | 2000 | |
| 45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazina - 2-tione (Dazomet) (cfr. nota 21*) | 533-74-4 | 100 | 200 | |
| 46. Acrilato di metile (cfr. nota 21*) | 96-33-3 | 500 | 2000 | |
| 47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21*) | 108-99-6 | 500 | 2000 | |
| 48. 1-Bromo-3-cloropropano(cfr. nota 21*) | 109-70-6 | 500 | 2000 | |
| (1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo. *Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE | | | | |

Note

(1) Il numero CAS è fornito solo a titolo indicativo.

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

| ID Sostanza/Denominazione | Cas | Stato Fisico | Categoria di pericolo di cui all'allegato 1, parte1 | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) |
|---------------------------|-----|--------------|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Quadro 3

Verifica di assoggettabilità alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 1.1

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

| Categoria delle sostanze pericolose | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x | Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{LX} | Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{UX} | Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{LX} | Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{UX} |
|-------------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Riempire la tabella facendo riferimento alle sostanze individuate in Tab. 2.1

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

| Denominazione Sostanza | Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1 | Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) q_x | Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) Q_{LX} | Requisiti di soglia superiore (tonnellate) Q_{UX} | Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{LX} | Indice di assoggettabilità per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{UX} |
|------------------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Se necessario, è possibile aggiungere altre righe alla tabella.

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

| Colonna 1 | | Colonna 2 | Colonna 3 |
|-----------|---|---|---|
| Gruppo | | Sommatoria per "stabilimenti di soglia inferiore" q_x/Q_{LX} | Sommatoria per "stabilimenti di soglia superiore" q_x/Q_{UX} |
| a) | <i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1</i> | | |
| b) | <i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1</i> | | |
| c) | <i>Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1</i> | | |

ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

Lo stabilimento:

| | |
|--|--|
| | è soggetto a Notifica di cui all'art. 13, per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE; |
| | è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE; |
| | non è assoggettabile agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE. Si richiede la cancellazione dal registro delle aziende a rischio di incidente rilevante. |

ISTRUZIONI DA SEGUIRE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'indice di assoggettabilità è per ogni sostanza pericolosa o categoria di sostanze pericolose, il rapporto tra la quantità presente (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE) in stabilimento, q_x , di sostanza pericolosa X o categoria X di sostanze pericolose, e la quantità limite corrispondente (Q_{Lx} o Q_{Ux}) indicata nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 3 della Tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'art. 15 del decreto.

Nel caso in cui il valore di almeno una delle sommatorie in colonna 2 della Tabella 3.3 è maggiore o uguale a 1, mentre tutte le sommatorie di colonna 3 sono inferiori a 1, lo stabilimento è soggetto a Notifica di cui all'art. 13.

Infine, nel caso in cui tutte le sommatorie di colonna 2 sono inferiori a 1, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.